

## 10. RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE PER PRODOTTI DIFETTOSI

Di particolare importanza poi per gli operatori del settore anche la normativa in tema di prodotti difettosi, posto che è dall'applicazione della stessa che discendono delle specifiche responsabilità in capo al produttore o al fornitore dei beni.

La sicurezza dei prodotti e le relative responsabilità sono state oggetto di recepimento normativo nel D. Lgs. 206/2005, per quanto lo stesso ha incorporato, nella propria parte quarta, la disciplina normativa già oggetto del D.P.R. 224/1988.

Tali disposizioni possono difatti concretamente trovare applicazione anche con riguardo alla produzione dei pallet, considerato che nella parte delle definizioni, per prodotto, deve intendersi *“ogni bene mobile”*, e dunque anche il pallet.

La responsabilità che può gravare dunque sul produttore, in forza di un danno che sia stato cagionato dai difetti del prodotto, può derivare quale diretta conseguenza della fabbricazione del prodotto, o per il sol fatto di avere apposto sul prodotto medesimo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo.

La mancanza di adozione di tutte le prescrizioni di natura tecnica e regolamentare di settore e la conseguente messa in circolazione di un pallet che non offra garanzia di sicurezza, poiché non sono stati rispettati gli specifici standard di portata e resistenza, e di fatto tutte le relative prescrizioni tecniche, potrebbe esporre il produttore del pallet agli oneri risarcitori per eventuali danni cagionati a terzi dal prodotto.

La sola circolazione del pallet EPAL può difatti essere fonte di potenziale responsabilità, anche al di là della prima immissione in commercio a cura del produttore medesimo.

La non corretta o omessa attività di riparazione, a cura di soggetti che operano in maniera poco scrupolosa al di fuori del sistema (anche sulla base di quanto esposto al paragrafo che precede) e che non si avvalgano dei canali autorizzati dal sistema EPAL potrebbe difatti esporre il produttore del pallet a pretese per danni eventualmente occorsi a terzi per difetto di prodotto, anche per il sol fatto di avere originariamente fabbricato il pallet

ed avendoci apposto il marchio ed i riferimenti del numero della propria licenza, pallet che successivamente – a seguito di ‘passaggi di mano’ - sia divenuto difettoso.

Da qui la necessità, nell’interesse delle aziende e dei soggetti aderenti al sistema EPAL, di arginare – per quanto possibile - il fenomeno della circolazione di imballaggi difettosi, poiché lo stesso, potrebbe tradursi in una possibile fonte di responsabilità del produttore verso i terzi, anche per il sol fatto della non corretta o legittima manutenzione o riparazione degli imballaggi ad opera di terzi.

Difatti il produttore, a fronte di contestazioni ricevute, dovrebbe essere in grado di fornire, in proprio favore, la prova liberatoria del fatto che il difetto non esisteva al momento in cui ha immesso il prodotto in circolazione, onere certamente di non facile o agevole dimostrazione.